

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 697/A III^a Legislatura

"Modifica ed integrazione della L.R.
18 aprile '79 n. 24 Provvidenze per
la diffusione della cultura musicale".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28/12/84.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

"MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA I.R. 18 APRILE '79 n.24

"PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE"



0/3

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA L.R. 18 APRILE 79, N. 24, PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE"

ARTICOLO UNICO

L'art.5 della L.R. 18 aprile 79,n. 24 "Provvidenze per la diffusione della cultura musicale" é così sostituito:

"Le richieste di finanziamento dei programmi di attività vanno inoltrate all'Assessorato alla Cultura per l'anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- programma dettagliato delle attività relativo alla stagione musicale per cui si richiede il finanziamento con esauriente relazione tecnico-artistica dell'attività da svolgersi.

Per il triennio 1983/85 il termine di presentazione delle richieste viene fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

L'inosservanza del termine di cui ai comma precedenti escluderà dal finanziamento previsto, salvo che non ricorrano particolari e specifici motivi ritenuti ~~opportuni~~ e validi della Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 3.

Gli Enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all'art 4 imputeranno le rispettive somme nei propri bilanci, su appositi capitoli all'uopo predisposti".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



REGIONE PUGLIA

- ASSESSORATO ALLA CULTURA -

RELAZIONE

La L.R. n. 24 del 18 aprile 1979 " Provvidenze per la diffusione della cultura musicale " prevede, all'art. 5, che le richieste di finanziamento dei programmi di attività musicale, siano inoltrate al competente Assessorato regionale dai soggetti richiedenti " entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno".

Spesso gli Enti locali territoriali (anch'essi destinatari dei finanziamenti regionali) hanno difficoltà a formalizzare, in tempo utile, il provvedimento di richiesta di contributo. Anche le istituzioni musicali di maggiore rilievo operanti in Puglia possono talvolta essere interessate da imprevedibili impegni che risultano, a volte, di rilevanza internazionale : è il caso per esempio dell'Ente Artistico Petruzzelli che, unico Teatro italiano, è stato invitato a rappresentare la musica lirica italiana a Charleston, in occasione del Festival dei due mondi - Spoleto - in U.S.A.

L'invito in questo caso è pervenuto successivamente alla predisposizione della domanda di contributo ai sensi della L.R. 24/79, per l'anno 1984.

Lo stesso interessamento delle Amministrazioni Provinciali - giusta quanto previsto dalla circolare approvata dalla G.R. in data 5.3.84 " Criteri e modalità di applicazione della L.R. 24/79 ", ha comportato, ai fini della espressione del parere di ciascuna provincia sulle singole richieste d'intervento, inosservanze dei termini di tempo indicati dalla Legge regionale.

Alcuni programmi presentati sono stati valutati - per l'anno 1984 - efficaci nei loro contenuti ai fini di assicurare l'organicità dell'intervento regionale soprattutto in ordine al perseguimento di un riequilibrio dei diversi ambiti territoriali .

REGIONE PUGLIA


5

2.

L'articolo unico proposto, con comma aggiuntivo rispetto al testo originario della legge, è finalizzato a legittimare tali situazioni, quando il ritardo dipende da circostanze oggettivamente preclusive del termine, la cui valutazione sia condivisa dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 3 della L.R. 24/79.

La modifica riguarda altresì la correzione di un mero errore materiale evidenziabile dalla lettura dell'ultimo capoverso dell'art. 5 della stessa Legge regionale quando stabilisce che "Gli Enti Locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 3....." la dicitura art. 3 viene sostituita con "l'art. 4".

- Avv. Pasquale Calvario -



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consig-
liare permanente il 10.1.85